

COPIA



COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO**

N. 03 dd. 06.02.2014

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica comportante l'esenzione totale del pagamento del contributo di concessione per la ristrutturazione della p.ed. 45 p.m. 2 C.C. BANCO, ai sensi dell'art. 117 della L.P. 4 marzo 2008 a favore del sig. Larcher Federico.

IL TECNICO COMUNALE

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10 e la L.R. 22.12.2004 n. 7.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 40 di data 30.12.2009.

Vista la deliberazione giuntale n. 15 di data 11.04.2001, esecutiva a termini di legge, recante "Disciplinare per l'ordinamento delle determinazioni dei responsabili dei servizi" con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'istruttoria, l'assunzione e l'esecutività delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 18 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, recante "Gestione Provvisoria 2014. Proroga dell'atto programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2013 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di ordinaria amministrazione."

Visto l'atto del Sindaco prot. n. 1344 dd. 25.03.2011, recante la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.15, comma 5 bis e 22, comma 5, della L.R. 04.01.1993 n.1 e ss.mm..

Premesso che il sig. LARCHER FEDERICO ha presentato la DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA DD. 23.12.2013 PROT. N. 5744 avente per oggetto la "Ristrutturazione appartamento e garage pertinenziale al piano terra p.ed. 45 p.m.2 C.C. Banco" e che contestualmente il sig. Larcher Federico ha presentato richiesta di esenzione TOTALE dal contributo di concessione limitatamente per i primi 600 mc. come contemplato dall'art. 117, comma 1 lett. b) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 che testualmente recita: "*per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune della convenzione di cui al comma 4*".

L'esenzione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori ed a trasferire ivi la residenza entro 1 anno dalla fine dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l'ammontare del contributo in base ai costi in vigore all'atto della cessione.

Vista l'istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

- l'edificio risulta essere la prima ed unica casa d'abitazione del richiedente e che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969;
- il privato si impegna a non cedere la proprietà dell'immobile oggetto dell'agevolazione eventualmente concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori e di trasferire la propria residenza entro 1 anno dalla fine dei lavori, data che verrà tempestivamente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- in caso di inosservanza dell'obbligo sopra riportato, il proprietario si impegna alla restituzione di quanto concesso nell'ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell'immobile.

Convenuto di concedere l'agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'opportunità di procedere al più presto ancora in data odierna della convenzione sopraccitata.

DETERMINA

1. di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione che prevede **l'esenzione totale** dal contributo di concessione per i primi 600 mc. come contemplato dall'art. 117, comma 1 lett. b) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 che testualmente recita: "*per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo,*

limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume ed a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune della convenzione di cui al comma 4", relativamente ai lavori di "Ristrutturazione appartamento e garage pertinenziale al piano terra p.ed. 45 p.m.2 C.C. Banco" a favore del sig. LARCHER FEDERICO;

2. di **dare atto** che alla stipula della convenzione urbanistica, nello schema allegato sotto la lettera alfabetica "A", provvederà il Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico gestionali, Ivana Zanella, unitamente al privato richiedente, sig. LARCHER FEDERICO;
3. di **dare atto** che la presente determina:
 - va inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione;
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità;
 - copia della stessa viene trasmessa al Sindaco entro n. 5 giorni dall'apposizione del visto di regolarità contabile;
 - va inserita nell'elenco delle determinazioni da comunicare entro nr. 10 giorni successivi alla quindicina di ogni mese a cura dell'Ufficio Segreteria - delibere/protocollo ai capigruppo consiliari per l'esercizio del diritto di accesso ai fini dell'espletamento del mandato elettivo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04.01.1993 n. 1, elenco da pubblicare con la stessa periodicità all'albo comunale per n. 10 giorni;
4. di **precisare**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;le opposizioni presentate al Comune avverso la presente determinazione hanno valore di semplice esposto.

Sanzeno, li 06.02.2014

Il Tecnico comunale
f.to Ivana Zanella

Non avendo rilievo contabile non viene espresso parere di regolarità contabile così come non viene apposto il visto attestante la copertura finanziaria.

Sanzeno, lì 06.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Claudia Scanzoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sanzeno, 06.02.2014

IL TECNICO COMUNALE
Ivana Zanella